Operazioni nei confronti di organismi europei per fronteggiare la pandemia Covid-19: trattamento IVA

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 2 Marzo 2022

Operazioni nei confronti di **organismi dell'UE** volte a fronteggiare l'**emergenza da Covid**: è stato introdotto un particolare **regime di non imponibilità** di tali cessioni con **valenza retroattiva** dall'**1 Gennaio 2021**.

Il decreto IVA è stato interessato da modifiche effettuate ad opera del DL n. 146/2021 ("Decreto fisco - lavoro", commentato per alcuni tratti in due articoli precedenti *"Fattura elettronica, esterometro, imposta di bollo ed IMU: le novità del decreto Fisco Lavoro"* e *"Le novità del cosiddetto Decreto Fisco Lavoro"*) al fine di rendere la disciplina Iva conforme agli orientamenti forniti dalla Commissione europea e dalla Corte di giustizia unionale.

Il trattamento dell'IVA nel contrasto alla pandemia da Covid

La circolare n. 5/2022 ha tra l'altro affrontato il trattamento Iva sulle operazioni effettuate nei confronti di organismi dell'Unione europea finalizzate a fronteggiare la pandemia Covid-19.

Recependo le indicazioni fornite dalle relative direttive Ue, il legislatore, con l'articolo 5, commi 15-bis e 15-ter, del suddetto decreto 146/21, ha aggiunto alcune previsioni alla disciplina Iva finalizzate a fornire un più ampio supporto fiscale alle **attività istituzionali di prevenzione e contrasto della pandemia Covid-19**.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

In base alle citate disposizioni sono da includere, tra le operazioni non imponibili richiamate all'articolo 72, comma 1, del Dpr n. 633/1972, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate *"nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19"*.

Il nuovo regime di non imponibilità IVA in vigore dal 1° gennaio 2021

Si tratta dunque di una **nuova ipotesi di non imponibilità**, applicabile già a partire dalle **operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021**.

Tale regime non si applica – e, conseguentemente, le citate operazioni diventano imponibili ai fini dell'Iva – laddove i beni o servizi siano utilizzati, immediatamente o in seguito, dalla Commissione o dagli altri organismi Ue per ulteriori cessioni o prestazioni a titolo oneroso.

La norma, inoltre, esplicita anche gli adempimenti da attuare a seguito del verificarsi dei due casi sopra citati.

Nel **primo caso** (intervenuto regime di non imponibilità), al fine di rendere non imponibili le operazioni assoggettate a Iva effettuate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale, il **cedente o prestatore dovrà emettere delle note di variazione in diminuzione dell'imposta** ai sensi dell'articolo 26 del decreto Iva.

Nel **secondo caso** (venuta meno delle condizioni di non imponibilità previste dalla norma), **la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato dovrà informare l'amministrazione finanziaria e l'operazione diventerà soggetta all'Iva alle condizioni applicabili alla data in cui è stata effettuata l'operazione**.

Le operazioni non imponibili in esame concorreranno, per i fornitori, alla formazione del plafond per gli acquisti in sospensione d'imposta degli esportatori abituali, e sarà cura dei cessionari o committenti informare i cedenti o prestatori in merito alla circostanza che la destinazione degli stessi sia conforme alla norma (si è in attesa dell'adozione di un apposito certificato).

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

La nota di variazione potrà essere emessa anche nella forma della **nota di credito semplificata** e cumulativamente per tutte le operazioni fatte nel 2021 con ciascun destinatario, e dovrà essere emessa, prudenzialmente, **entro il 2 maggio 2022**, termine di presentazione della **dichiarazione annuale Iva relativa al 2021**, anno in cui si è verificato il presupposto per la variazione in diminuzione, rappresentato dalla modifica normativa.

Se la nota è emessa fra il 1° gennaio il 2 maggio 2022, l'imposta può essere detratta nell'ambito della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre di emissione, oppure direttamente nella dichiarazione annuale per l'anno 2022.

Qualora fosse emessa successivamente, il fornitore potrà presentare istanza di rimborso dell'Iva nel termine biennale di cui all'art. 30-ter del Dpr 633/72.

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 2 marzo 2022

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D